

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

21.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		DAL MASO ed altri: Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali (1908)	212
Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (917);		PRESIDENTE	212, 217, 219
SANZA ed altri: Miglioramenti economici al clero congruato (2649)	203	ALFANO	216
PRESIDENTE	203, 204, 207, 209, 210, 211	BOLDRIN, <i>Relatore</i>	212, 217
ALFANO	207, 210, 211	COTTONE	215
BOLDRIN	207	DE SABBATA	213
DE SABBATA	207, 209, 211	MAGNAGI NOYA MARIA	216
PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'Internò</i>	207, 209	PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'Internò</i>	218
TURNATURI, <i>Relatore</i>	204, 207, 209	Votazione segreta:	
ZOLLA	211	PRESIDENTE	219
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):			
Modifiche alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, e 2 aprile 1968, n. 491, sull'indennità degli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali (1698);		La seduta comincia alle 10,30.	
D'ALEMA ed altri: Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208, e successive modificazioni sulla indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province (737);		BOLDRIN, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
PEZZATI ed altri: Indennità di carica e rimborso spese agli amministratori comunali e provinciali (1590);		(È approvato).	
		Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione di supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (917); e della proposta di legge Sanza ed altri: Miglioramenti economici al clero congruato (2649).	
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione di supplementi di congrua e de-	

VI. LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1974

gli assegni per spese di culto al clero » abbinato alla discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sanza, Aliverti e Borghi: « Miglioramenti economici al clero congruato ».

Ricordo che nella seduta del 19 dicembre 1973 si è passati alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 917 e che devono ancora essere approvati definitivamente, gli articoli ai quali sono stati presentati emendamenti comportanti oneri finanziari e sui quali la Commissione si è già espressa in linea di massima favorevolmente; devono essere altresì approvati gli articoli la cui discussione è stata dalla Commissione, su richiesta del Governo, accantonata.

TURNATURI, Relatore. L'ordine del giorno della seduta di questa mattina reca la discussione abbinata del disegno di legge n. 917 e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sanza, Aliverti e Borghi. Noi siamo tenuti a termini di regolamento ad abbinare la discussione dei due provvedimenti; però occorre dire che l'iniziativa dei deputati Sanza ed altri arriva alla sede legislativa della nostra Commissione quando già ci siamo espressi a favore del disegno di legge nonché in linea di massima favorevoli agli emendamenti proposti dal Governo nella seduta del 20 dicembre 1973; inoltre il maggior onere previsto dalla proposta di legge non trova adeguata copertura.

Il relatore pertanto intende continuare a riferirsi al disegno di legge e agli emendamenti già proposti dal Governo, nei confronti dei quali la Commissione Bilancio si è espressa in senso favorevole e sui quali anche il relatore manifesta il proprio consenso.

PRESIDENTE. Proseguiamo nella discussione degli articoli del disegno di legge n. 917. Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole il 24 gennaio 1974 sugli emendamenti presentati dal Governo nella seduta del 20 dicembre 1973.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'articolo 1 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, è sostituito dal seguente:

« Ai parroci è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue lire 554.196 dal 1° gennaio 1967.

Per il periodo di tempo anteriore il limite è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: di annue lire 554.196 dal 1° gennaio 1967, *con le parole:* di annue lire 735.000 dal 1° luglio 1973.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, a seguito delle modifiche risulta così formulato.

ART. 1.

L'articolo 1 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, è sostituito dal seguente:

« Ai parroci è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue lire 735.000 dal 1° luglio 1973.

Per il periodo di tempo anteriore il limite è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

(È approvato).

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono stati definitivamente approvati nella seduta del 19 dicembre 1974.

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 12 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« L'ammontare dei tributi sui terreni e sui fabbricati è dedotto sulla base della media del triennio di cui all'articolo 9 ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Il primo comma dell'articolo 12 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« L'imposta locale sui redditi gravante sui terreni e sui fabbricati è dedotta sulla base della media del triennio di cui all'articolo 9. Per le nomine di nuovi investiti avvenute fino al 31 dicembre 1976, è dedotta la media del-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1974

l'ammontare dei tributi sui terreni e sui fabbricati del triennio 1971-1973 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

L'articolo 13 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« L'imposta di ricchezza mobile sulle rendite prebendali e sui proventi casuali computati nell'attivo della liquidazione è ammessa nella somma dovuta e pagata nell'anno cui è riferito l'accertamento del reddito beneficiario ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 10.

L'articolo 13 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« L'imposta locale sui redditi gravante sulle rendite prebendali e sui proventi casuali computati nell'attivo della liquidazione è ammessa nella somma dovuta e pagata nell'anno cui è riferito l'accertamento del reddito beneficiario ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 sono stati definitivamente approvati nella seduta del 19 dicembre 1974.

Do lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 28 del predetto testo unico sono sostituiti dai seguenti:

« Ai vicari ed ai cappellani investiti di un particolare beneficio, e che esercitino in una determinata circoscrizione territoriale, con autonomia ed indipendenza le funzioni parrocchiali loro demandate, è dovuto, a seguito di domanda dell'investito, un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue lire 316.684 dal 1° gennaio 1967.

Per il periodo di tempo anteriore il limite è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: di annue lire 316.684 dal 1° gennaio 1967, *con le parole:* di annue lire 350.000 dal 1° luglio 1973.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 che a seguito delle modifiche apportate risulta così formulato.

ART. 18.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 28 del predetto testo unico sono sostituiti dai seguenti:

« Ai vicari ed ai cappellani investiti di un particolare beneficio, e che esercitino in una determinata circoscrizione territoriale, con autonomia ed indipendenza, le funzioni parrocchiali loro demandate, è dovuto, a seguito di domanda dell'investito, un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue lire 350.000 dal 1° luglio 1973.

Per il periodo di tempo anteriore il limite è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

(È approvato).

L'articolo 19 è stato definitivamente approvato nella seduta del 19 dicembre 1973.

Do lettura dell'articolo 20:

ART. 20.

L'articolo 33 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Ai canonici ed ai beneficiari minori dei capitoli cattedrali è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° gennaio 1967 al limite:

di annue lire 633.369 per i canonici investiti delle prime due dignità;

di annue lire 554.196 per i canonici investiti di altra dignità, o degli uffici di teologo e di penitenziere;

di annue lire 475.025 per i canonici semplici;

di annue lire 316.684 per i beneficiari minori comunque denominati.

Per il periodo di tempo anteriore i limiti sono quelli stabiliti dalle leggi all'epoca in vigore.

Gli assegni di cui sopra sono corrisposti per ciascun capitolo ad un numero di canonici

non superiore a 12 e di beneficiati minori non superiore a 6, salvo per i capitoli delle sedi suburbicarie, non soggetti a tale condizione ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire delle parole: Ai canonici, *fino alle parole:* comunque denominati, *con le seguenti:*

« Ai canonici ed ai beneficiati minori dei capitoli cattedrali è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° luglio 1973 al limite:

di annue lire 840.000 per i canonici investiti delle due prime dignità;

di annue lire 735.000 per i canonici investiti di altre dignità o degli uffici di teologo e di penitenziere;

di annue lire 630.000 per i canonici semplici;

di annue lire 350.000 per i beneficiati minori comunque denominati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel suo complesso, che, a seguito della modifica testé approvata, risulta così formulato.

ART. 20.

L'articolo 33 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Ai canonici ed ai beneficiati minori dei capitoli cattedrali è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° luglio 1973 al limite:

di annue lire 840.000 per i canonici investiti delle prime due dignità;

di annue lire 735.000 per i canonici investiti di altra dignità, o degli uffici di teologo e di penitenziere;

di annue lire 630.000 per i canonici semplici;

di annue lire 350.000 per i beneficiati minori comunque denominati.

Per il periodo di tempo anteriore i limiti sono quelli stabiliti dalle leggi all'epoca in vigore.

Gli assegni di cui sopra sono corrisposti per ciascun capitolo ad un numero di canonici non superiore a 12 e di beneficiati minori non superiore a 6, salvo per i capitoli delle sedi suburbicarie, non soggetti a tale condizione ».

(È approvato).

Gli articoli 21, 22 e 23 sono stati definitivamente approvati nella seduta del 19 dicembre 1973.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

L'articolo 43 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Ai vescovi, arcivescovi, prelati ed abati aventi piena giurisdizione vescovile è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° gennaio 1967 al limite di annue lire 2.691.816 e per quelli che siano titolari di sede metropolitana al limite di lire annue 2.850.158.

Per il periodo di tempo anteriore il limite è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire dalle parole: Ai vescovi, *alle parole:* di lire annue 2.850.158, *con le seguenti:*

« Ai vescovi, arcivescovi, prelati e abati, aventi piena giurisdizione vescovile, è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° luglio 1973 al limite di annue lire 2.960.000 e per quelli che siano titolari di sede metropolitana, al limite di annue lire 3.135.000 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24, che, con la modifica testé approvata, risulta così formulato:

ART. 24.

L'articolo 43 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Ai vescovi, arcivescovi, prelati ed abati aventi piena giurisdizione vescovile è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° luglio 1973 al limite di annue lire 2.960.000 e per quelli che siano titolari di sede metropolitana al limite di lire annue 3.135.000.

Per il periodo di tempo anteriore il limite è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

(È approvato).

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1974

Gli articoli 25 e 26 sono stati definitivamente approvati nella seduta del 19 dicembre 1973.

Do lettura dell'articolo 27:

ART. 27.

L'articolo 52 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Al vescovo, arcivescovo, prelado od abate, titolare di più diocesi unite in perpetuo, è dovuto un solo assegno supplementare di congrua, da liquidarsi in base al cumulo dei redditi netti delle relative mense.

Al titolare delle diocesi unite in conseguenza della riduzione prevista dagli articoli 16 e 17 del Concordato 11 febbraio 1929, con la Santa Sede, è conservato, invece, il diritto a percepire tutti gli assegni per supplementi di congrua dovuti, a norma delle presenti disposizioni, ai titolari delle singole diocesi unite.

Al vescovo, arcivescovo, prelado od abate, già titolare di diocesi, nominato amministratore apostolico di altra diocesi vacante, verrà corrisposto, su domanda, oltre all'assegno supplementare di congrua eventualmente dovutogli quale titolare della diocesi, un assegno pari a quello di congrua spettante al titolare della diocesi vacante ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire dalle parole: Al Vescovo, arcivescovo, prelado od abate già titolare di diocesi, *fino alle parole:* diocesi vacante, *con le seguenti:*

« Al vescovo, arcivescovo, prelado o abate, già titolare di diocesi, nominato amministratore apostolico di altre diocesi vacante, verrà corrisposto, su domanda, oltre all'assegno supplementare di congrua eventualmente dovutogli quale titolare della diocesi, un assegno pari alla metà di quello di congrua spettante quale titolare della diocesi vacante ».

TURNATURI, *Relatore*. Ai fini di una maggiore precisione linguistica, poiché le parole « titolare di diocesi » sono ripetute, è opportuno sopprimerle. In altri termini proporrei di formulare l'emendamento nel modo seguente: « Al vescovo, arcivescovo, prelado od abate nominato vescovo o amministratore apostolico di altra diocesi, verrà corrisposto, su domanda, oltre all'assegno supplementare di congrua eventualmente dovutogli quale titolare della diocesi, un assegno pari alla metà

di quello di congrua spettante quale titolare della diocesi vacante ».

BOLDRIN. Mi sembra che la dizione proposta dal relatore modifichi l'emendamento non solo linguisticamente. Io proporrei invece di sopprimere l'ultima parola, cioè « vacante ».

TURNATURI, *Relatore*. Bisogna comunque aggiungere « nominato vescovo », perché può essere di nuova nomina.

DE SABBATA. Mi chiedo come si può essere titolari di « diocesi vacante » ! Comunque mi pare che fosse più corretta la precedente dizione.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A volte c'è l'unione personale di diocesi vacanti.

ALFANO. Può succedere che uno è vescovo di una diocesi della Cina e amministratore apostolico di una diocesi in Italia.

TURNATURI, *Relatore*. Visto che la mia proposta ha suscitato tante perplessità, la ritiro.

Tranquillizzo l'onorevole De Sabbata: l'amministratore apostolico può essere amministratore di una sede vacante; anzi abitualmente si nomina un amministratore apostolico che non è il titolare.

In questo emendamento si prevede il cumulo di due incarichi, per cui su domanda viene corrisposto un assegno pari alla metà di quello di congrua.

PRESIDENTE. Anche a me sembra opportuno non discostarci dal testo sul quale la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27 che, con la modifica testé approvata, risulta così formulato.

ART. 27.

L'articolo 52 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Al vescovo, arcivescovo, prelado od abate, titolare di più diocesi unite in perpetuo, è dovuto un solo assegno supplementare di con-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1974

grua, da liquidarsi in base al cumulo dei redditi netti delle relative mense.

Al titolare delle diocesi unite in conseguenza della riduzione prevista dagli articoli 16 e 17 del Concordato 11 febbraio 1929, con la Santa Sede, è conservato, invece, il diritto a percepire tutti gli assegni per supplementi di congrua dovuti, a norma delle presenti disposizioni, ai titolari delle singole diocesi unite.

Al vescovo, arcivescovo, prelado od abate, già titolare di diocesi, nominato amministratore apostolico di altra diocesi vacante, verrà corrisposto, su domanda, oltre all'assegno supplementare di congrua eventualmente dovuto agli quale titolare della diocesi, un assegno pari alla metà di quello di congrua spettante quale titolare della diocesi vacante ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

Gli articoli 56 e 57 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente:

« Ai titolari delle parrocchie della città di Roma, oltre all'assegno supplementare di congrua previsto dall'articolo 1 sul limite di annue lire 554.196 dal 1° gennaio 1967 gravante il bilancio del Fondo per il culto, viene corrisposto, su domanda, un secondo assegno sul bilancio del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per la differenza, fino alla maggiore misura di annue lire 950.051 a decorrere sempre dal 1° gennaio 1967.

Per il periodo di tempo anteriore la maggiore misura è quella stabilita in base alle leggi all'epoca in vigore ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire dalle parole: Ai titolari, *fino alle parole:* 1° gennaio 1967, *con le seguenti:*

« Ai titolari delle parrocchie della città di Roma oltre all'assegno supplementare di congrua previsto dall'articolo 1 sul limite di annue lire 735.000 dal 1° luglio 1973, gravante il bilancio del Fondo per il culto, viene corrisposto su domanda, un secondo assegno sul bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per la differenza fino alla maggiore misura di annue lire 1.250.000 a decorrere sempre dal 1° luglio 1973 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28 che con la modifica testé approvata risulta così formulato.

ART. 28.

Gli articoli 56 e 57 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente:

« Ai titolari delle parrocchie della città di Roma, oltre all'assegno supplementare di congrua previsto dall'articolo 1 sul limite di annue lire 735.000 dal 1° luglio 1973 gravante sul bilancio del Fondo per il culto, viene corrisposto, su domanda, un secondo assegno sul bilancio del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per la differenza, fino alla maggiore misura di annue lire 1.250.000 a decorrere sempre dal 1° luglio 1973.

Per il periodo di tempo anteriore la maggiore misura è quella stabilita in base alle leggi all'epoca in vigore ».

(È approvato).

Gli articoli 29 e 30 sono stati definitivamente approvati nella seduta del 29 dicembre 1974.

Do lettura dell'articolo 31:

ART. 31.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 70 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente:

« Per le parrocchie aventi un reddito netto beneficiario inferiore a lire 150.000 è dovuto all'economista spirituale un assegno annuo di lire 197.928 dal 1° gennaio 1967. Per il periodo di tempo anteriore l'assegno è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire dalle parole: Per le parrocchie, *fino alle parole:* in vigore, *con le seguenti:*

« Per le parrocchie aventi un reddito netto beneficiario inferiore a lire 150.000 è dovuto all'economista spirituale un assegno annuo di lire 220.000 dal 1° luglio 1973. Per il periodo di tempo anteriore l'assegno è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

L'articolo 32 è stato definitivamente approvato nella seduta del 19 dicembre 1973.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 32-bis.

Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui red-

diti le congrue ed i supplementi di congrua corrisposti sui bilanci del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, sia per concessione delle amministrazioni suddette, sia per concessione anteriore dello Stato, qualunque ne sia l'origine e la causa, sono considerati reddito di lavoro dipendente e classificati nella categoria C di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Gli assegni di congrua sono corrisposti al lordo delle somme già stanziare nei bilanci delle amministrazioni che li corrispondono per far fronte agli oneri di spesa, che erano a loro carico, relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

L'articolo 73 del regio decreto 29 gennaio 1931, n. 727, è soppresso.

DE SABBATA. Vorrei sottolineare la macchinosità del congegno che è istituito con questo meccanismo e che costringe ancora al calcolo dell'imposta di ricchezza mobile. Vorrei sottolineare anche che il meccanismo non sembra costituire un buon esempio per l'applicazione in genere delle imposte, che devono colpire il compenso che il datore di lavoro dà al lavoratore dipendente.

Per queste ragioni dichiaro che voteremo contro questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 32-bis.

(È approvato).

Gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 sono stati approvati definitivamente nella seduta del 19 dicembre 1973.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente articolo 42-bis:

I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplati nell'articolo 24, secondo comma della legge 27 maggio 1929, n. 348, e gli assegni spettanti al clero del Pantheon in applicazione del disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 148, e successive modificazioni sono aumentati nelle stesse proporzioni e con la medesima decorrenza dell'aumento apportato ai limiti dai precedenti articoli 1, 18, 20, 24, 28 e 31.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 42-bis aggiungere il seguente articolo 42-ter:

A partire dal 1975 i limiti di congrua di cui ai precedenti articoli 1, 18, 20, 24 e 28 l'assegno all'economista spirituale di cui all'articolo 31, nonché i limiti di congrua per il clero ex austro-ungarico e gli assegni al clero del Pantheon determinati ai sensi del precedente articolo 43, saranno aggiornati, ogni anno, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro, nella misura percentuale della variazione dell'indice del costo della vita accertata per l'anno precedente quello di aggiornamento rispetto all'indice del 1973, che si considera eguale a 100.

Gli aggiornamenti avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno.

DE SABBATA. Motivo il voto contrario del Gruppo comunista nei confronti di questo articolo aggiuntivo del Governo che istituisce la scala mobile per l'assegno di congrua, affidando così al potere esecutivo la fissazione di un'indennità, che è sempre stata fissata dal Parlamento. In questo modo si sottrae a quest'ultimo una competenza che comunque gli è sempre stata affidata e in ogni caso non gli viene sottratta per altre materie, alle quali potrebbe essere applicato lo stesso criterio. Questa applicazione privilegiata non corrisponde a un criterio di uguaglianza fra i cittadini e non mi sembra che possa essere approvata.

È opportuno che questa competenza, che riguarda un aspetto dei rapporti e del regime fra Stato e Chiesa, non venga sottratta al Parlamento per cui votiamo contro l'articolo così formulato.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto alla Commissione.

TURNATURI, *Relatore*. Desidero tranquillizzare l'onorevole De Sabbata affermando che il meccanismo dell'indice del costo della vita, cui si fa riferimento nell'articolo, lo Stato lo ha già attuato per altre categorie di lavoratori; pertanto non vi è alcuna sottrazione di poteri del Parlamento, ma anzi si è trovata una soluzione organica in modo da sottrarre alla aleatorietà della situazione monetaria il trattamento economico del clero. Insisto perché l'emendamento proposto dal Governo venga approvato.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1974

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 43.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

« La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salvo per quanto concerne l'applicazione degli articoli 1, 18, 20, 24, 28, 31 e 43, per la quale entrerà in vigore immediatamente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 44.

All'onere annuo di 110 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per ciascuno degli anni 1972 e 1973, mediante riduzioni dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Turnaturi, in conformità al parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 2.500.000.000 per il 1973 e in lire 5.000.000.000 per il 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente scritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 45 ed ultimo è stato definitivamente approvato nella seduta del 19 dicembre 1973. È così terminata la discussione degli articoli. Chiedo di essere autorizzato al coordinamento degli articoli.

In particolare, poiché l'articolo 6, richiamato dall'articolo 12, consta di un solo comma, la dizione « di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 6 », contenuta nell'articolo 12, deve intendersi: « di cui alla seconda parte dell'articolo 6 ».

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

ALFANO. Il gruppo MSI-destra nazionale ha dato il proprio consenso a tutti gli articoli, ma non può non esprimere il suo rammarico e disappunto perché di fronte al tiro alla fune che si è fatto da sei anni su questa materia, le legittime aspirazioni del clero vengono mutilate. Non si può dire che questo è un provvedimento a favore, ma si deve semplicemente dire che è restrittivo e punitivo, anzi si identifica con l'attuale momento politico che attraversa il nostro paese, e cioè con il compromesso storico; è un provvedimento da considerarsi una *conditio sine qua non*.

Il gruppo MSI-destra nazionale non pretende, come fa pretestuosamente la democrazia cristiana, di definirsi il partito dei cattolici in Italia, ma il nostro è un partito di buoni cattolici che crede fermamente negli insopprimibili valori dello spirito e nella religiosità, anche se nega ai ministri del culto il diritto di esercitare il loro ministero al servizio della politica e dei politicanti spesso a livelli biasimevoli.

Riteniamo che la classe dirigente ed il Governo avrebbero avuto il dovere di ordinare e disciplinare organicamente il trattamento di congrua ed altri doverosi contributi attraverso considerazioni più confacenti alle esigenze della attività di chi è preposto a tanto, considerazioni atte a deliberare provvedimenti di giusta valutazione e non provvedimenti restrittivi che finiscono alla lettera per essere provvedimenti punitivi.

Sarebbe stato indispensabile seguire tale criterio che avrebbe meritato tutta la nostra meditazione affinché fossero garantite al clero

condizioni economiche atte a farlo vivere decorosamente e senza preoccupazioni troppo pressanti più volte tendenti a compromettere e pregiudicare la delicatezza del ministero spirituale.

La congrua è soltanto il minimo garantito, in quanto ci sono parrocchie che non godono affatto di congrua per avere un reddito proveniente da beni che supera la cifra garantita come congrua. Ecco una delle tante ragioni valide che ci porta a considerare l'argomento con estrema serietà e che, invece, la Commissione non ha voluto capire e non ha recepito.

Certamente vi sono gli arcivescovi ed i vescovi, ma vi sono anche dei sacerdoti poverissimi che voi ignorate. Sapete, onorevoli colleghi, che vi sono sacerdoti che hanno delle parrocchie su cui gravano degli oneri difficilmente sopportabili, da quelli per la conduzione e manutenzione della chiesa a quelli per il sostentamento personale? Poi vi sono i parroci di campagna costretti a vivere spesso senza alcun beneficio immobiliare soltanto con i soli proventi che provengono dai fedeli che sono in progressiva decrescita.

Poi ci lamentiamo e deploriamo allorché qualche sacerdote è costretto ad intraprendere attività lucrose per arrotondare la misera congrua. Assistiamo, onorevoli colleghi, a delle vere e proprie sperequazioni che, secondo il mio parere, resteranno anche quando si sarà introdotto il sistema dell'aggancio alla scala mobile per l'adeguamento della congrua. Ciò sarebbe giusto se il trattamento e la valutazione determinati con la presente legge fossero adeguati ai tempi che viviamo, ma poiché la congrua è molto lontana dalla giusta entità, resterà una palla al piede che mortificherà sempre la portata di questa.

Il gruppo MSI-destra nazionale, come partito di buoni cattolici, intende difendere strenuamente il magistero religioso della Chiesa e per questo auspica fermamente che il Governo ed il Parlamento non tardino a comprendere ciò al fine di non privare l'intera collettività del contributo spirituale. Un tempo il sacerdote era considerato dalle famiglie italiane un vero consigliere e maestro di vita e oggi che le degenerazioni si manifestano più che mai nel nostro paese (prostituzione, droga, aborti e rapine) è indispensabile che egli rivesta una volta per sempre il carattere missionario per il bene della patria.

Il gruppo MSI-destra nazionale voterà a favore di questo provvedimento; però auspica che il Governo e la maggioranza nell'immediato futuro tengano conto di queste osservazioni e meditino su questo argomento.

DE SABBATA. Il gruppo comunista non intende votare a favore di questo disegno di legge e non certo perché non si renda conto della necessità della revisione della congrua in considerazione dell'andamento del costo della vita: infatti per i vincoli esistenti fra lo Stato e la chiesa e per le esigenze del clero era necessario ritoccare i limiti di congrua. Ma ritengo che si sarebbe dovuto fare ciò con altri criteri e attuando una migliore perequazione fra i diversi livelli del clero.

Inoltre due articoli, cui il gruppo comunista ha dichiarato di essere contrario, uno relativo alla scala mobile e l'altro al congegno della ricchezza mobile, rappresentano dei privilegi inutili che si sarebbero potuti soddisfare in altro modo.

Pertanto per la distribuzione dell'aumento della congrua che il gruppo comunista non condivide e per quelle due norme particolari il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del disegno di legge.

ZOLLA. Il gruppo della democrazia cristiana è consapevole che gli articoli del provvedimento che abbiamo poc'anzi approvato non risolvono appieno i problemi e le attese del clero, ma d'altra parte è convinto che il provvedimento rappresenta una soluzione ottimale nell'attuale situazione di gravi difficoltà che sta attraversando il paese.

Ringrazio, pertanto, il Governo per la comprensione dimostrata ed il relatore per lo sforzo compiuto per raggiungere una articolazione la più soddisfacente possibile.

Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana a questo provvedimento, ritengo di non sottacere una considerazione che prende spunto dalle dichiarazioni dell'onorevole Alfano. Respingo in modo totale ed assoluto le strumentalizzazioni fatte dall'onorevole Alfano nella sua dichiarazione di voto con una logica che risponde ad una retorica stantia, ammuffita ed abbondantemente superata.

ALFANO. È il compromesso storico.

ZOLLA. Noi siamo ben coscienti dei nostri impegni e per l'ispirazione cattolica che muove il gruppo ed il partito di cui faccio parte non intendiamo accettare lezioni da chicchessia, tanto meno dal MSI-destra nazionale.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, e 2 aprile 1968, n. 491, sull'indennità degli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali (1698); e delle proposte di legge D'Alema ed altri: Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208, e successive modificazioni sulle indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province (737); Pezzati ed altri: Indennità di carica e rimborso spese agli amministratori comunali e provinciali (1590); Dal Maso ed altri: Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali (1908).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, e 2 aprile 1968, n. 491, sull'indennità degli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati D'Alema ed altri: « Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208, e successive modificazioni sulle indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province »; Pezzati ed altri: « Indennità di carica e rimborso spese agli amministratori comunali e provinciali »; Dal Maso ed altri: « Corresponsione d'indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali ».

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali.

BOLDRIN, Relatore. È stata ribadita da tutti e più volte la necessità che agli amministratori comunali e provinciali venga concessa una indennità per il periodo di tempo che sottraggono alle loro abituali occupazioni per dedicare la loro attività al servizio della collettività.

È un dovere della stessa collettività di accordare un equo indennizzo agli amministratori che, troppo spesso con pregiudizio del loro lavoro, dedicano tempo e sacrificio nello svolgimento delle funzioni loro attribuite dalle libere elezioni.

D'altra parte tale riconoscimento viene sancito dall'articolo 51 della Costituzione che, af-

fermando il diritto di ciascun cittadino ad accedere a cariche elettive in condizioni di uguaglianza e nell'assicurargli la disponibilità del tempo necessario per l'adempimento delle relative funzioni, trova solo attuazione se esistono garanzie precise di un sostegno economico che renda effettive l'uguaglianza e la disponibilità di tempo.

È un doveroso riconoscimento ed è atto di democrazia e civile considerazione nei confronti di emeriti cittadini che tanto si adoperano nell'interesse delle popolazioni amministrate.

Tali principi vennero affermati nella legge che chiameremo fondamentale e che ha dato una prima regolamentazione alla materia e precisamente la legge 11 marzo 1958, n. 208.

Se teniamo presenti le molteplici funzioni ed i compiti sempre crescenti degli amministratori locali, non c'è dubbio che si pone con urgenza il problema indilazionabile di una congrua indennità di carica, che metta effettivamente in condizioni gli amministratori stessi di poter svolgere il loro mandato e di poter assolvere ai loro doveri ed alle loro responsabilità sempre crescenti senza preoccupazioni di ordine economico.

È superfluo richiamare i compiti, in relazione alle funzioni sempre più ingenti loro affidate, degli enti locali e soprattutto dei comuni e delle province, che rappresentano i cardini fondamentali ed essenziali della struttura autonomistica della nostra Repubblica. Da qui la necessità sentita dalla stragrande maggioranza delle forze politiche di un aggiornamento degli importi fissati da precedenti disposizioni di legge, l'ultima delle quali risalente al 2 aprile 1968, n. 491.

Non può certo sottacersi la necessità più volte richiamata del riordinamento globale della legge comunale e provinciale sia per la struttura nuova e per i nuovi compiti assegnati agli enti locali dalla realtà sociale in atto e sia soprattutto per una riforma della finanza locale più volte invocata e mai attuata che consenta finalmente un'avvio su basi nuove della attività amministrativa locale data la insostenibilità degli attuali dissesti dei bilanci comunali e provinciali.

Ma se tali sono le esigenze di fondo del riordino della struttura amministrativa e finanziaria degli enti locali, non può tra l'altro subordinarsi a tali pur necessarie riforme, la necessità di un adeguamento delle indennità di carica con una revisione delle leggi in atto.

Le tre proposte di legge parlamentare ed il disegno di legge governativo sono stati rie-

saminati e rielaborati nel testo unificato che ho letto nella seduta del 20 dicembre 1973.

Precipuo interesse è stato l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli di carattere economico che precludono l'accesso a cariche elettive ai cittadini di ogni classe e d'altra parte si è estesa la indennità agli amministratori di tutti i comuni tenuto conto sia delle specifiche funzioni svolte sia del numero degli abitanti e della loro importanza.

Una innovazione fondamentale sta nel fatto di togliere qualsiasi discrezionalità di minimi e massimi nella fissazione dell'indennità e il nuovo testo, anziché prevedere limiti variabili a discrezione, con ovvie ripercussioni non sempre positive in sede di loro valutazione, intende determinare un ammontare preciso, lasciando agli enti locali, come previsto dall'articolo 11, di stabilire con propria delibera consiliare le indennità stesse.

L'esigenza di una presenza assidua degli assessori, che sono costretti ad un lavoro che assolve tante volte la quasi totalità della loro giornata, viene riconosciuta attribuendole una indennità sia pure in termini e misure diversi per i medi e piccoli centri.

Gli articoli 3 e 4 introducono nuovi criteri di comparazione fra gli amministratori provinciali e comunali.

Negli articoli 5 e 6 si è ritenuto altresì di fissare con legge una indennità di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute dei consigli comunali e provinciali, di fronte ad un fenomeno per altro già diffuso e che lo spirito informatore della legge stessa riconosce necessaria.

Anche l'indennità di spese di viaggio e di missione è regolata dall'articolo 7.

L'articolo 8 ripropone il divieto di cumulo fra le indennità, così come doveroso.

All'articolo 9 ho presentato il 20 dicembre una nuova formulazione, proprio per una maggiore garanzia dell'eletto a pubblici incarichi nello svolgimento del suo mandato e per una interpretazione inequivoca della legge richiamata.

L'articolo 13 infine prevede disposizioni transitorie autorizzando comuni e province, che alla data di entrata in vigore della legge abbiano già deliberato il bilancio preventivo dell'anno in corso, ad adottare la delibera di corresponsione delle indennità di carica in deroga a quanto disposto dall'articolo 11.

Si confida che la Commissione vorrà approvare le norme proposte tenuto conto di quanto in premesse già precisato, delle funzioni sempre nuove degli enti locali, di fronte alle esigenze della società che reclama ser-

vizi e provvidenze per il soddisfacimento dei quali gli amministratori devono essere messi in grado di poter svolgere le loro funzioni.

Nella seduta del 20 dicembre 1973 ho presentato alcune modifiche al testo unificato dei progetti di legge nn. 1698, 737, 1590, 1908 sulle indennità agli amministratori locali. Tali emendamenti sono stati trasmessi alla Commissione Bilancio. Come gli onorevoli colleghi ricordano, le modifiche riguardano l'articolo 1 nel senso di sostituire al n. 1 la cifra di lire 40.000 con lire 50.000, al n. 5 lire 160.000 con lire 180.000, al n. 8 dopo le parole « abitanti » aggiungere le seguenti « compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 100.000 abitanti », nonché gli articoli 9 e 13.

In proposito la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole, eccetto che sull'emendamento all'articolo 13.

Sempre in data 20 dicembre 1973 l'onorevole De Sabbata ha presentato alcuni emendamenti. In proposito, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Il relatore, pur comprendendo le reali esigenze che erano state prospettate in questa Commissione — prima in sede referente, poi in sede legislativa — per evitare il rinvio alla Commissione bilancio di un nuovo testo, con ulteriori sacrifici per i nostri amministratori, si dichiara favorevole agli emendamenti per i quali la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole; si dichiara contrario per gli emendamenti De Sabbata.

DE SABBATA. Io credo che si debba esprimere insoddisfazione e rammarico per come si è sviluppato l'iter delle tre proposte di legge e del disegno di legge governativo presentati in materia.

In Commissione si era raggiunto un difficile accordo, su un testo sul quale si era espresso favorevolmente la Commissione bilancio, con la riserva avanzata dal nostro gruppo di presentare miglioramenti. Poi c'è stato un intervento del Governo in seguito al quale il testo è stato modificato in peggio per quanto attiene alle indennità per gli amministratori. Anche su questo testo la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, mentre si è espressa in senso contrario agli emendamenti da me presentati al nuovo testo.

La tortuosità di questa procedura rivela un chiaro orientamento che ha impedito uno svolgimento più sciolto dell'iter dei provvedimenti e un risultato più favorevole.

A me pare che il punto debole del risultato raggiunto è la considerazione di puro ag-

giornamento, applicata al problema delle indennità degli amministratori.

In realtà il problema va trasferito sul piano del funzionamento delle autonomie e della concreta attuazione dei diritti civili e non già su quello dell'aggiornamento e dell'adeguamento delle indennità al costo della vita.

Con questo comportamento il funzionamento delle autonomie non è riconosciuto ed è anzi messo in gioco. Occorre infatti prendere in considerazione il veloce e radicale mutamento delle condizioni in cui si svolge l'attività degli enti locali, soprattutto nelle parti del paese dove la gestione politica regionale e locale ha una più lunga tradizione e una più elevata capacità di resistenza alle scelte clientelari.

La creazione delle Regioni ha già avuto un effetto dirompente, ma ancor più deve averne in futuro con le deleghe che in questo anno debbono essere attribuite agli enti locali. Le proposte di legge presentate in materia, compresa quella del sottoscritto, sono superate di fronte ad un complesso di istituzioni che si stanno muovendo su un terreno nuovo. È vero invece che tutta la produzione legislativa, che il Parlamento sta emenando, non ha finora dato un concreto aiuto a questo sviluppo, ma ha agito in prevalenza in senso contrario.

Si manifesta allora un chiaro collegamento fra questo tipo di produzione legislativa e il dibattito che abbiamo su questo argomento, un collegamento che appare come espressione di una linea politica da respingere.

A questo punto poi mi debbo soffermare su una questione strettamente procedurale. Mi rivolgo al Presidente di questa Commissione per richiamare la sua attenzione sulla possibilità di un conflitto della nostra commissione con la Commissione bilancio, conflitti che si aggiunge a quello esistente con altre commissioni. Vi è infatti, l'affermazione di un potere di controllo per una spesa, che non interessa direttamente il bilancio dello Stato, ma il cui carico sul bilancio degli enti locali è già regolato da una legge in vigore. Mi rivolgo al Presidente perché abbiamo emendamenti in ordine ai quali, pur essendo la Commissione bilancio dichiarata contraria, il Presidente dovrà valutarli e decidere quindi se tener conto o meno del parere della Commissione bilancio in base alle disposizioni del Regolamento.

Su questo argomento desidero sottolineare la procedura non uniforme manifestatasi a questo proposito nei confronti di altri provvedimenti, come quelli riguardanti l'autorizza-

zione alla copertura dei *deficit* relativi ai bilanci 1973 e 1974, che, pur interessando una cifra notevole (duemila miliardi) e pur essendo in relazione ai nuovi compiti affidati ai comuni, non sempre sono stati oggetto di esame da parte della V Commissione bilancio. Un altro esempio può essere rappresentato dal provvedimento che ha affidato ai comuni il compito di redigere i piani relativi al commercio al minuto, che non è passato alla Commissione bilancio, pur comportando degli oneri a carico degli enti locali. Lo stesso discorso è valido per le proposte di legge, che stanno maturando, sui distretti scolastici in base alle quali il provvedimento delegato al Governo prevederà delle spese da parte dei comuni, delle province e finanche delle regioni. In proposito non vi è stato nessun esame da parte della Commissione bilancio. Non è possibile dunque adoperare due pesi e due misure.

Vorrei aggiungere che nei casi di mancata copertura delle spese che pure vengono previste siamo di fronte ad un atto costituzionalmente e politicamente scorretto. Sono infatti nuove funzioni che finiscono per gravare sui bilanci degli enti locali, molto dissestati, senza prevedere nuovi mezzi, mentre non vanno avanti le proposte di legge riguardanti il risanamento della finanza locale. Addirittura non si conosce l'ammontare del fondo di risanamento. Si conosce invece solo il tempestivo intervento punitivo del Ministero dell'interno. Ciò è tanto più scorretto dopo che la riforma tributaria ha bloccato le entrate locali, rendendole rigide e schematiche.

Sotto il profilo dei diritti civili le ragioni che cerco di evidenziare appaiono non meno importanti. Si tratta del diritto fondamentale di vedersi riconosciuta la concreta possibilità dell'elettorato passivo.

Quanti sacrifici non hanno già sopportato gli amministratori locali? Dobbiamo forse citare in questa sede la storia di tanti amministratori, che hanno svolto le loro funzioni per tanti anni e sono arrivati all'anzianità senza pensione? Ho le fotocopie della pratica di un amministratore, che ha visto la sua pensione ridotta del 40 per cento semplicemente per aver sospeso la sua attività lavorativa ed aver correlativamente prestato le sue funzioni di amministratore eletto in un piccolo comune. Si tratta di casi estremamente eloquenti e impressionanti.

Le difficoltà frapposte per l'elettorato passivo sono discriminanti: l'operaio, il piccolo impiegato, il coltivatore diretto non possono essere eletti. Ciascuno di noi conosce dei casi in cui specialmente gli operai non accettano

la candidatura. Il coltivatore diretto entro certi limiti può distribuire il suo carico di lavoro agli altri e di solito gode della solidarietà della famiglia. Si tratta in sostanza di una discriminazione costituzionalmente molto importante e rilevante. Si tratta infatti di applicare l'articolo 3 della Costituzione, con particolare riguardo alla partecipazione dei lavoratori alla gestione e alla direzione della vita politica del paese che si esprime anche e soprattutto nei comuni più piccoli, dove è possibile la maturazione, attraverso l'esperienza, di nuove forze dirigenti. Questa convinzione è il solo modo di superare la tesi dell'aggiornamento dilazionabile, del sacrificio momentaneo: dovremmo chiederci a questo punto da quanto dura questo sacrificio momentaneo.

Gli emendamenti del nostro Gruppo, per i quali ci si riserva una breve illustrazione singolarmente, sono rivolti soltanto a mitigare il provvedimento e non a rovesciarne il segno.

L'atteggiamento del Gruppo comunista anche sul terreno della procedura parlamentare dipenderà dal modo in cui evolverà il dibattito e dalla risposta che sarà riservata alle nostre proposte di emendamenti. I sindaci sono molto attenti a questo dibattito: non bisogna deluderli. Ciascuno dei gruppi parlamentari ha ricevuto decine di telegrammi da parte dei sindaci e bisogna considerare che essi non insistono oltre misura: il numero dei telegrammi è inferiore a quella che è l'attesa.

Si tratta di un problema di rilievo. Dobbiamo fare di tutto per non deludere gli amministratori eletti. Dobbiamo renderci conto che se non siamo all'altezza delle attese, la vicenda non si concluderà questa mattina e qualunque sarà la sorte procedurale del provvedimento in questo ramo del Parlamento, potremmo trovarci davanti agli stessi problemi nel riesame che avverrà al Senato.

COTTONE. Anch'io sono stato destinatario di telegrammi da parte di molti sindaci e amministratori locali. A parte il buon gusto dei sottoscrittori di telegrammi, immagino che anche i colleghi abbiano notato che si tratta di testi identici il che dovrebbe portare ad esprimere giudizi poco lusinghieri su questi amministratori, che non hanno nemmeno l'autonomia di pensare con la propria testa un aggettivo o un sostantivo diverso da quello che è stato suggerito da qualcuno. La verità è che il mittente del messaggio telegrafico è uno solo. Questo è molto malinconico.

Mi rendo perfettamente conto delle difficoltà che esistono, non solo nel nostro paese, agli effetti dell'esercizio effettivo dell'elettorato

passivo. Siamo i primi, soprattutto come liberali, a riconoscere la necessità che chi si sottopone al compito impegnativo e difficile di guidare una collettività e di amministrarne gli interessi, ha il diritto di ricevere un compenso. In linea di principio siamo quindi favorevoli al provvedimento e non possiamo essere accusati di ipocrisia.

Il collega onorevole De Sabbata ha parlato di ferimento dell'autonomia locale per il mancato aumento dei contributi o degli assegni e indennità agli amministratori locali. Il discorso del collega mi sembra simile al discorso su Garibaldi, del quale non si poteva parlar male.

Che cosa c'entra, infatti, l'autonomia locale con l'aumento delle indennità agli amministratori?

Il collega De Sabbata ha fatto addirittura riferimento a compiti che dovrebbero essere svolti dallo Stato e che invece sono attribuiti ai comuni, aumentandone le spese di bilancio: è vero, si tratta di compiti atipici per i quali i comuni ricevono un contributo non certo pari alle necessità finanziarie ad essi inerenti, ma questo è un ragionamento che potrebbe essere fatto per contrastare l'aumento delle indennità. Se questi contributi sono insufficienti, la sofferenza dei bilanci comunali è maggiore. Se poi si vuole far riferimento in senso serio all'autonomia locale, allora dobbiamo convenire che i cittadini delle comunità locali avrebbero il diritto di dibattere autonomamente la assegnazione delle indennità ai loro amministratori, dato che queste ultime gravano sui bilanci comunali e provinciali.

Pur rifacendomi al principio che chi si sobbarca al compito nobilissimo di amministrare una comunità locale deve ricevere un contributo, debbo notare che si tratta di un servizio autonomo, libero, spontaneo, non imposto da nessuno. Mi pare di aver fatto capire chiaramente da queste considerazioni che sono contrario all'aumento delle indennità agli amministratori locali.

In proposito desidero formulare due sole osservazioni. La prima si riferisce alle condizioni catastrofiche della finanza di molti enti locali, che spesso non riescono a coprire le spese per gli interessi passivi nei confronti di altri enti che hanno erogato contributi o mutui. L'aumento delle indennità costituirebbe un ulteriore appesantimento.

Inoltre, nel momento in cui a tutti i cittadini e ai lavoratori si chiedono sacrifici in considerazione della gravità della crisi economica e, purtroppo, sociale che attraversiamo, non mi pare opportuno aumentare le indennità agli amministratori locali. Se vogliamo rispet-

tare i sacrifici che ci impone un clima di austerità, non dobbiamo farlo solo a parole. Non voglio far riferimento ad un altro tipo di amministratori, che forse — se esiste una scala gerarchica — sono in un gradino superiore. Non voglio nemmeno ricordare le polemiche che sono sorte per questo tipo di amministratori. Debbo aggiungere che questi ultimi hanno avvertita e avuto la sensibilità di non reclamare, rispettando una decisione tra l'altro molto discutibile riguardante non l'indennità vera e propria, ma una diaria che *ope legis* avrebbe dovuto essere arrotondata o aumentata.

In questo momento stiamo rivolgendo un appello a tutti i cittadini del nostro paese, perché si rendano conto della gravità della crisi economica e sociale: non dimostriamo con i fatti di voler invece allargare la borsa di quei comuni, la quale peraltro è vuota.

Per queste considerazioni sono contrario agli aumenti delle indennità degli amministratori locali proposti dall'onorevole De Sabbata, mentre sono favorevole al testo unificato.

ALFANO. Debbo comunicare ai colleghi che mi hanno preceduto che non ho ricevuto alcun telegramma, perché noi del Movimento sociale-destra nazionale da sempre abbiamo ribadito il nostro no a questo provvedimento. Diversamente si è comportato il partito liberale, in primo luogo perché è stato recentemente al governo, in secondo luogo per la sua politica, sempre a mezzo cammino tra la destra e il compromesso storico.

Il fatto di non aver ricevuto telegrammi, spediti magari dalla stessa agenzia postale, denuncia la coerenza del nostro atteggiamento.

L'onorevole De Sabbata ha espresso l'insoddisfazione del gruppo comunista perché il Governo ha dovuto contenere le provvidenze a favore degli amministratori. A mio avviso si tratta di irresponsabilità da parte del Governo. Si è parlato di Costituzione: ebbene, non è corretto addebitare delle spese agli enti locali, quando sappiamo che questi ultimi hanno dei deficit notevolissimi.

L'amministratore locale, secondo la mia concezione, deve essere un missionario, in funzione anticonformista e di rinuncia. Io ho compiuto una scelta politica 27 anni fa, ma non alla luce di quello che avrebbe dovuto essere il corrispettivo! La mia scelta è stata di rinuncia e di sacrificio. Mi rendo conto che mettevo il pericolo la mia persona. Abbiamo sempre criticato il clientelismo e la corruzione. A livello amministrativo non si

dovrebbe far politica, ma rispecchiare le esigenze e tutelare le aspettative dei cittadini.

I bilanci degli enti locali sono in condizioni disastrose. La spesa non è stata prevista in bilancio, per cui il procedimento è anticonstituzionale, come ha ribadito l'onorevole De fino ieri in Aula nella pregiudiziale che abbiamo presentato.

Noi riteniamo che non bisogna far politica come se fosse una professione e che bisogna attenerci al momento. Per questi motivi chiediamo il rinvio della discussione alla luce delle dichiarazioni fatte dal ministro del tesoro La Malfa. In una situazione in cui milioni di lavoratori sono in cassa integrazione noi non possiamo dare una spinta al disegno del partito comunista sul compromesso storico, manifestantesi con la benevolenza alla trattazione del provvedimento riguardante la congrua nel senso di abbinarne l'iter con questi provvedimenti al nostro esame. Questo offende la nostra dignità di parlamentari e di uomini politici. Mi auguro che ci sia un ripensamento su questo provvedimento, che si appalesano onerosi per la comunità senza che esista nel bilancio dello Stato un'apposita voce di stanziamento.

MAGNANI NOYA MARIA. Ritengo che questi provvedimenti vengano ad attuare, sia pure in forma non sufficiente, il dettato costituzionale dell'articolo 51 che prevede l'accesso di tutti alle cariche di amministratore locale in condizioni di parità e senza alcuna discriminazione di carattere economico. Per questo noi attribuiamo estrema importanza al testo che stiamo per appovare, pur se ne sottolineiamo tutti gli aspetti restrittivi per non avere esso la capacità di risolvere in modo completo e adeguato le necessità degli amministratori locali.

Credo che un altro argomento che ci deve indurre ad una rivalutazione dei compensi degli amministratori provinciali e comunali debba essere ricercato nel diverso trattamento e nella disparità esistente con gli amministratori regionali. Questi motivi di disparità ci debbono portare ad un attento esame della condizione di quegli amministratori, che assolvono ad uno dei compiti primari dello stato democratico e che oggi si trovano in condizioni di differenziazione con altri amministratori locali.

Noi riteniamo che i comuni e le province rappresentino uno dei punti fondamentali della vita democratica di uno stato e vediamo come nuove e molteplici funzioni sono state attribuite agli enti locali, come l'ente locale, in particolare il comune, abbia assunto un nuovo ruolo non solo dal punto di vista buro-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1974

cratico, ma amministrativo, economico e sociale. Non c'è chi di noi non sappia quali sono gli interventi che un sindaco o un amministratore locale o provinciale oggi è chiamato ad effettuare nella sua comunità, in rapporto ad aspetti della vita sociale ed economica, nei quali una volta il comune era assente. Basti pensare a tutti gli aspetti della crisi economica, della disoccupazione nella quale ci troviamo: l'ente comunale ha il dovere di giocare un ruolo nuovo ed estremamente importante e vitale per il mantenimento della nostra democrazia, in un collegamento valido fra le istanze elette e le comunità.

Accanto a questi, ci sono i nuovi compiti che per le deleghe delle regioni i comuni dovranno assumere. La vita dell'amministratore comunale sarà sempre più impegnata nell'attività da svolgere in favore della comunità amministrata. Non possiamo nemmeno sottacere a quelle carenze, ritenute gravi, che lo stato ha e che, se vengono sopperite, lo sono soltanto grazie all'intelligenza e all'attività degli amministratori comunali. Quella degli amministratori locali è quindi una funzione nuova, sempre più impegnata.

Si pensi soltanto ai problemi dell'assistenza, della scuola, dei trasporti: in molti comuni si riesce a far fronte a queste necessità della cittadinanza perché ci si trova di fronte a degli amministratori comunali sensibili e intelligenti.

Sensibilità e intelligenza non sono sufficienti: occorre impiego di tempo, presenza costante degli amministratori di enti locali. Questo comporta di conseguenza che l'amministratore deve trascurare, se non addirittura abbandonare, la sua attività professionale e che si pone con urgenza la necessità di un compenso economico adeguato.

Noi ci battiamo perché agli amministratori provinciali e comunali venga corrisposto questo compenso, che permetta loro di essere presenti senza sopportare sacrifici per sé e per la propria famiglia; senza che soprattutto le migliori energie del mondo dei lavoratori vengano private della possibilità di essere presenti nel ruolo di amministratori comunali e provinciali.

Siamo convinti che i comuni e le province rappresentano dei livelli essenziali della nostra vita democratica. Noi attribuiamo un valore molto grande, molto importante all'autonomia locale come un momento di partecipazione e di salvaguardia della vita democratica, di sviluppo civile e sociale della comunità.

Per questo riteniamo che bisogna dare una valutazione e rivalutazione politica a queste

istanze in modo da permettere alle forze migliori di accedere senza discriminazioni economiche e senza grossi sacrifici a quelle cariche elettive che la Costituzione prevede aperte a tutti i cittadini.

Mi sembra alquanto stonato in questo quadro richiamarsi al momento di austerità. Conosciamo le condizioni difficili in cui si trova il nostro paese, ma non è attraverso una lesina su contributi o stanziamenti così importanti che è possibile risolvere il problema della crisi economica del paese. Riteniamo che quello dell'austerità non sia un argomento valido che possa scalfire le altre considerazioni di carattere politico e democratico.

I bilanci comunali sono dissestati anche perché gli enti locali debbono intervenire e sopperire a delle spese che non sono di loro competenza ma che servono a fronteggiare le carenze dello Stato. Il problema dei bilanci comunali e provinciali va affrontato attraverso la necessaria riforma di tutta la legge comunale e provinciale, che deve essere presa in considerazione al più presto dalla nostra Commissione. In proposito conosciamo i tagli che sono stati effettuati nei confronti di alcune spese contenute in determinati bilanci comunali; sappiamo anche che questi tagli sono stati effettuati sulle esigenze effettive e vere della popolazione e che quindi è giunto il momento di vagliare in modo organico tutto il problema delle amministrazioni comunali e provinciali attraverso una riforma approfondita e globale.

Dicevo prima che il provvedimento in discussione è restrittivo: le indennità che vengono disposte corrispondono a dei minimi che certamente non permettono agli amministratori comunali e provinciali di poter dedicare tutta la loro attività alla funzione che svolgono; però, in considerazione delle difficoltà di bilancio e di quelle economiche che attraversa il nostro paese, esprimiamo un giudizio sostanzialmente positivo giudicando il testo unificato, pur inadeguato, come un primo atto di buona volontà nei confronti degli amministratori locali, base essenziale per la salvaguardia della vita democratica, dello sviluppo democratico, armonico e valido del nostro paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BOLDRIN, Relatore. Io penso che la democrazia e le autonomie si difendano proprio

mettendo i nostri amministratori in condizione di svolgere la loro funzione. La credibilità dei cittadini nei confronti degli amministratori e delle stesse istituzioni democratiche può avere fondamento e deve averlo; non si può credere tuttavia che un amministratore che dedica tutta la sua giornata a svolgere le funzioni di sindaco o di amministratore possa vivere con 30 o 50.000 lire al mese.

Nel mio precedente intervento è affermata la necessità di dover riconoscere all'amministratore la possibilità di svolgere il proprio mandato, secondo la Costituzione. Il dettato costituzionale naturalmente deve essere attuato da norme legislative. Non è accettabile quindi il discorso secondo il quale non è corretto discutere degli emolumenti e delle indennità di carica dei nostri amministratori. Noi dobbiamo andare alla ricerca delle condizioni minime, che consentano agli amministratori di svolgere le loro funzioni nella situazione attuale. Questo è lo spirito del testo unificato, che diventa una sanatoria di ingiustizie e un riconoscimento tardivo.

A mio avviso si tratta comunque di un investimento produttivo: soltanto quando metteremo l'amministratore nelle condizioni di poter svolgere le sue funzioni, potremo pretendere da lui una maggiore attività, nel groviglio di problemi che tutti conosciamo. Questo è lo spirito che anima il provvedimento di revisione delle indennità, senza l'istituzione di un professionismo di amministratore. In questo caso istituiremmo una categoria mentre si tratta semplicemente di esaltare le autonomie locali in un contesto che può anche non soddisfare appieno il collega De Sabbata.

Convengo con quest'ultimo nel senso che è possibile trovarsi di fronte ad un consigliere di un comune con mille abitanti che percepisce 5.000 lire per indennità di presenza nelle sedute del consiglio mentre un assessore di un comune di 29.999 abitanti non percepisce nulla per le partecipazioni alle sedute di giunta. Si tratta di anomalie che abbiamo rilevato in sede di gruppo di lavoro.

In realtà però non si tratta di un mero aggiornamento. Lo spirito di questo provvedimento non è quello di aggiornare delle indennità, ma di riconoscere appunto delle indennità, che possono non soddisfare, agli amministratori locali.

Si è parlato di momento difficile: tutti i momenti sono difficilui. Occorre dare tuttavia agli amministratori la possibilità economica di poter vivere pur dando alla collettività la maggior parte della propria attività.

Il relatore non ha nulla da obiettare nei confronti della ricerca di miglioramento di apportare al testo unificato; però tiene conto che oltre certi limiti non si può andare; al di là di essi potremmo veramente vanificare le giuste attese degli amministratori locali.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. La replica del relatore, con la quale sostanzialmente concordo, mi consente di riassumere in poche considerazioni il pensiero del Governo.

Debbo dire innanzitutto che il Governo si è fatto promotore di un disegno di legge e quindi ha riconosciuto l'esigenza di adeguare le indennità di carica degli amministratori locali. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla naturale distinzione esistente fra compensi per il lavoro prestato e indennità di carica. La distinzione incide notevolmente sulla misura che comunque deve essere attribuita all'indennità di carica.

Il Governo ha presentato il disegno di legge tenendo conto della necessità fondamentale di adeguare l'indennità di carica al mutato valore della moneta (le precedenti misure si riferiscono al 1968) e al maggiore impegno degli amministratori locali, con riferimento anche alla situazione attuale nella quale versa il paese. Infatti, maggiori sono le difficoltà della vita del paese, maggiori sono gli impegni degli amministratori, che si prodigano per risolvere tutta una serie di problemi che nel passato erano meno pesanti e incidevano meno sulla vita locale.

Il Governo si rende anche conto dell'esigenza di contenere gli aumenti entro limiti sopportabili in relazione alla situazione economica del paese e soprattutto alle difficoltà nelle quali versano le amministrazioni locali dal punto di vista finanziario, e che dovranno essere risolte — mi auguro molto presto — attraverso una nuova legge sulla finanza locale, alla quale il Governo stesso si appresta a porre mano proprio perché vi riconosce ormai un'esigenza inderogabile e irrimandabile.

Sarà quella l'occasione per affermare una impostazione generale che rispetti sempre di più le autonomie del comune, che tanto più sono affermate, quanto più l'ente locale ha la possibilità di applicare autonomamente le proprie finanze.

Le varie proposte avanzate dai gruppi politici sono state presentate in una data che comincia ad essere troppo lontana. Il disegno di legge governativo è stato presentato nel febbraio 1973. Un ulteriore protrarsi della discus-

sione su questo argomento porterebbe molto lontano l'accoglimento di quelle istanze che, se non possono trovare piena soddisfazione nelle decisioni del Parlamento, troveranno comunque una soddisfazione parziale.

In fondo il testo unificato può essere considerato come una legge quadro che attribuisce ai comuni una notevole autonomia. Noi infatti fissiamo dei massimi, lasciando all'amministrazione comunale la possibilità di determinare la precisa entità allorquando approva il bilancio. Vi sono pertanto delle disposizioni fortemente innovative che cominciano ad assolvere a quelle esigenze prospettate dall'onorevole De Sabbata, nel senso di rovesciare completamente l'originaria impostazione che si riferiva a criteri ormai sorpassati.

Per questo penso che sia ragionevole e prudente andare avanti nella disamina delle varie norme, adeguandoci possibilmente al parere della V Commissione bilancio, al fine di andare incontro ad una esigenza da tutti sentita.

PRESIDENTE. Non posso non prendere in considerazione le osservazioni formulate da alcuni degli intervenuti a proposito della linea di indirizzo di una Commissione della Camera dei deputati, la V Commissione bilancio; si tratta di un indirizzo che, portato alle estreme conseguenze, potrebbe snaturare la funzione di altre Commissioni e porci dei seri problemi circa l'opportunità o meno di continuare a lavorare in sede referente o in sede legislativa.

Inverò, pertanto, immediatamente al Presidente della Camera la richiesta che sia al più presto investita del problema la Giunta per il Regolamento. Non è accettabile, infatti, che la Commissione bilancio entri nel merito dei singoli articoli che provvedono a distribuire l'importo degli impegni finanziari. Nessuno eccede sulla funzione della V Commissione bilancio di definire l'entità dell'impegno complessivo, ma tale Commissione non può arrogarsi il diritto di intervenire nel merito, stabilendo, ad esempio, che cosa debba avere un assessore o un consigliere o quale rimborso spese spetti ad essi quando si spostano da una località all'altra. È inammissibile tutto questo. È un segno anche del decadimento generale, che non possiamo purtroppo non registrare anche a livello parlamentare.

Ritengo pertanto opportuno sospendere la discussione in attesa della risposta che verrà dal Presidente Pertini.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione di supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero » (917).

Presenti	34
Votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

Hanno dichiarato di astenersi 11 deputati.

(La Commissione approva).

Dichiaro pertanto assorbita la concorrente proposta di legge n. 2649.

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Antoniozzi, Boldrin, Canepa, Cariglia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cavaliere, Chanoux, Cotecchia, Cottone, Drago, Fontana, Franchi, Iozzelli, Lo Bello, Maggioni, Magnani Noya Maria, Olivi, Poli, Tantalo, Turnaturi, Zamberletti, Zolla.

Si sono astenuti:

De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Mendola Giuseppa, Tripodi Girolamo e Triva.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI
